

Bruxelles, 27 febbraio 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0218 (COD)**

6309/15
ADD 1 REV 1

CODEC 208
TRANS 51
DAPIX 26
ENFOPOL 47

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Germania

"Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma:

il paragrafo

"Lo Stato membro dell'infrazione utilizza, a norma della presente direttiva, i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2."

va inteso nel senso che soltanto il conducente può essere considerato personalmente responsabile, essendo il solo ad aver commesso l'infrazione. A parere della delegazione tedesca, i dati trasmessi sul proprietario del veicolo potranno essere utilizzati soltanto ai fini dell'identificazione del conducente."

Dichiarazione del Regno Unito e dell'Irlanda

Il Regno Unito e l'Irlanda sostengono pienamente gli obiettivi in materia di sicurezza stradale della direttiva proposta riveduta ed esprimono apprezzamento per gli ulteriori due anni concessi al Regno Unito, all'Irlanda e alla Danimarca come periodo di recepimento.

Tuttavia, il Regno Unito e l'Irlanda manifestano il proprio disappunto in quanto non è stato dato loro tempo sufficiente per valutare adeguatamente l'impatto della proposta, inclusi i costi potenziali per i giudici che dovrebbero avviare i successivi procedimenti giudiziari in conformità della nuova misura. Sebbene il Regno Unito e l'Irlanda si rendano conto che la direttiva 2011/82/UE vigente (intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale) è già in vigore in altri Stati membri, il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non hanno partecipato a tale misura a seguito dell'applicazione dei protocolli 21 e 22 allegati ai trattati. Di conseguenza, dopo l'annullamento da parte della Corte di giustizia nella sentenza emessa nella causa C-43/12, la direttiva proposta comporta nuovi obblighi per il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca.

Il Regno Unito e l'Irlanda prendono atto della sentenza della Corte di giustizia secondo cui la direttiva 2011/82/UE avrebbe dovuto avere, considerato il suo scopo e contenuto, un fondamento giuridico relativo ai trasporti (articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del TFUE) anziché un fondamento giuridico relativo alla cooperazione di polizia (articolo 87, paragrafo 2, del TFUE). Il Regno Unito e l'Irlanda continuano a essere del parere che le questioni riguardanti la repressione dei reati debbano essere considerate in relazione all'articolo 87 del TFUE. A tale riguardo, rileviamo la possibilità di una futura revisione di questa misura che prenda in esame aspetti quali l'armonizzazione del codice della strada e l'applicazione della normativa e desideriamo chiarire che, qualora il contenuto di una misura proposta sia un esercizio di competenza da parte dell'Unione a norma della parte terza, titolo V, del TFUE, si applicherà in tal caso il protocollo 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.